



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE N. 42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - DELIBERAZIONE N.15/2022/RF DEL 18 GENNAIO 2022 DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA)

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** nella **sala delle adunanze**, in seduta **Pubblica** si è riunito il Consiglio comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti e assenti i Consiglieri comunali sotto indicati:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
PENNACCHIO ALEX	Sindaco	Si	
RAPONI SARA	Assessore	Si	
BIANCHI FRANCESCO	Assessore	Si	
PARISI PATRIZIA	Consigliere		Si
URGNANI SIMONETTA	Vice Sindaco	Si	
CONTI GIANLUIGI	Consigliere	Si	
SOAVI GIAN LUCA	Consigliere	Si	
MACARIO NICOLA	Assessore	Si	
PIZZONI GEMMA	Consigliere	Si	
MARTINELLI GRAZIANO	Consigliere	Si	
BONOMELLI MARCO	Consigliere		Si
BENAGLIO GIANANTONIO	Consigliere	Si	
SAVIO CHIARA	Consigliere	Si	

Tot. 11

Tot. 2

Partecipa il **Segretario Comunale GREGORINI FABIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PENNACCHIO ALEX – Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27/12/2022

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Francesco Bianchi per l'illustrazione della proposta. L'Assessore premette che il presente punto all'ordine del giorno ed il successivo sono in stretta correlazione, pertanto la presentazione è fatta in forma unica per entrambe le deliberazioni. Precisa che le modifiche al regolamento sono dovute alla necessità di adeguare il medesimo alle indicazioni fornite da ARERA l'autorità che sovrintende all'erogazione dei servizi pubblici locali. In particolare si tratta di modifiche che riguardano aspetti di maggior trasparenza, intelligibilità e tutela per gli utenti. Si sofferma sulle modalità di presentazione delle richieste di attivazione del servizio, sui tempi di risposta e sulle modalità di pagamento del tributo (orientato all'utilizzo del sistema pagoPA. Conseguentemente alle modifiche regolamentari, sarà necessario approvare la carta di qualità del servizio che è prevista al punto successivo. Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) in tutti i Comuni del territorio nazionale;

PREMESSO che l'Imposta Unica Comunale si articolava:



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- in una componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214;
- in una componente servizi, suddivisa a sua volta:
 1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679 della Legge n. 147/2013, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 2. nel tributo sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

APPURATO CHE la legge di bilancio per l'anno 2020 ha abolito l'Imposta Unica Comunale nelle componenti IMU e TASI a far data dal primo gennaio 2020, mantenendo in vigore invece la componente TARI;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - componente TARI approvato con propria precedente deliberazione n. 18 del 29.06.2021;

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante **“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”** e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante **“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”**;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

CONSIDERATO CHE

- Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).;
- L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL e che quindi è emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della del.15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge;
- emerge pertanto con evidenza che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo;

VALUTATO quindi che il recepimento della delibera ARERA dovrebbe quindi sottostare al rispetto di due principi cardini:

- il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ATTESO CHE lo schema di regolamento allegato punta a recepire e adattare all'organizzazione comunale alcune definizioni adottate da ARERA e mutate dagli altri settori regolati (ad es. il settore idrico e quello energetico) nonché modalità di erogazione del servizio tra i quali:

- La “richiesta di attivazione del servizio”;
- La tempistica di presentazione della dichiarazione TARI, prevista direttamente dalla legge e potenzialmente derogabile dal regolamento comunale, per la quale ARERA prevede 90 giorni dalla presa in possesso dell'immobile;
- Richieste di rettifica degli importi addebitati dai Comuni;
- Modalità di versamento e sollecito di pagamento;
- Rateizzazione degli avvisi bonari TARI;

VISTA pertanto la proposta di modifica al regolamento allegata alla presente deliberazione- Allegato A - quale parte integrante e sostanziale della medesima;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la circolare ministeriale 2/DF del 22 novembre 2019 chiarificatrice dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34 in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



CONSIDERATO che i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale – IUC - ed alla Legge 27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., prot. 19369 del 27/12/2022 Allegato B;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 3 (tre - Martinelli, Benaglio e Savio) espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di modifica al regolamento per il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TARI – allegato A alla presente deliberazione e consistente nelle modifiche dettagliate nell'allegato A, quali parti integranti e sostanziali della medesima deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha efficacia dal 01.01.2023;
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione, relativa all'Imposta Unica Comunale - IUC - al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Gestione Risorse l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento
5. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 3 (tre - Martinelli, Benaglio e Savio) espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esigibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 -del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 27/12/2022

Il Sindaco

PENNACCHIO ALEX



Il Segretario Comunale
GREGORINI FABIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il giorno 27/12/2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, lì 27/12/2022



Il Segretario Comunale
GREGORINI FABIO



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



AREA GESTIONE RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82 DEL 21/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - DELIBERAZIONE N.15/2022/RF DEL 18 GENNAIO 2022 DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.

Eventuali note:

Lovere li, 23/12/2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TIRABOSCHI ANDREA**





COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



UFFICIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82 DEL 21/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - DELIBERAZIONE N.15/2022/RF DEL 18 GENNAIO 2022 DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile

Eventuali note:

Lovere li, 23/12/2022



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
TIRABOSCHI ANDREA

COMUNE DI LOVERE

ORGANO DI REVISIONE - VERBALE N. 26/2022

**PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 82 DEL 21/12/2022 IN MERITO ALL'APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO TARI**

Il Revisore dei Conti del COMUNE DI LOVERE, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2020 per il periodo 01/12/2020 – 30/11/2023;

PRESO IN CARICO

in data 23/12/2022 la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21/12/2022 ed il Regolamento per l'applicazione della TARI

CONSIDERATO CHE

A - La legge di bilancio per l'anno 2020 n.160/2019, art. 738, ha abolito l'Imposta Unica Comunale nelle componenti IMU e TASI a far data dal primo gennaio 2020, mantenendo in vigore invece la componente TARI.

B - L'art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta"*.

C - Vi è la necessità di dare attuazione all'art. 58-quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, il quale prevede che all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 vengano apportate alcune modifiche.



Allegato alla deliberazione
N. 42 del 27/12/2022

D - Vi è la necessità di apportare al Regolamento TARI modifiche ai seguenti articoli:

- 2.28
- 2.29
- 2.30
- 2.31
- 2.33
- 2.34
- 2.35
- 2.36
- 2.37

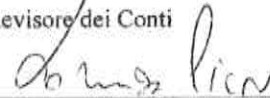
E – Le modifiche approvate hanno efficacia dal 1 gennaio 2023.

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2022 in merito alla modifica del regolamento per l'applicazione della TARI.

Lovere, 23/12/2022

Il Revisore dei Conti





COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24.07.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17.07.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2019
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.06.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Allegato alla deliberazione C.C.

N. 42 del 27/12/2022





COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



Sommario

ART. 1.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 1.2 PRESUPPOSTO	3
ART. 1.3 SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 1.4 FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
ART. 1.5 DICHIARAZIONE IUC	4
ART. 1.6 RIMBORSI	4
ART. 1.7 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	5
ART. 1.8 SANZIONI ED INTERESSI	6
ART. 1.9 RISCOSSIONE COATTIVA	7
ART. 1.10 CONTENZIOSO	7
ART. 1.11 IMPORTI MINIMI	7
ART. 1.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
ART. 1.13 NORMA DI RINVIO	8
ART. 2.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	9
ART. 2.2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	9
ART. 2.3 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
ART. 2.4 SOGGETTO ATTIVO	15
ART. 2.5 SOGGETTI PASSIVI	15
ART. 2.6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI	16
ART. 2.7 RIFIUTI SPECIALI	18
ART. 2.8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE	19
ART. 2.9 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	21
ART. 2.10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	22
ART. 2.11 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	22
ART. 2.12 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	23
ART. 2.13 TARIFFA UTENZE DOMESTICHE	24
ART. 2.14 OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE	24
ART. 2.15 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE	26
ART. 2.16 CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE	26
ART. 2.17 SCUOLE STATALI	27
ART. 2.18 TRIBUTO GIORNALIERO	27
ART. 2.19 TRIBUTO PROVINCIALE	28
ART. 2.20 MANCATO O PARZIALE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	28
ART. 2.21 AVVIO AL RICICLO PER UTENZE NON DOMESTICHE	29
ART. 2.22 AVVIO AL RECUPERO PER UTENZE NON DOMESTICHE	30
ART. 2.23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	33
ART. 2.24 AGEVOLAZIONI	34
ART. 2.25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	34
ART. 2.26 CUMULO DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	35
ART. 2.27 OBBLIGHI DICHIARATIVI	35
ART. 2.28 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	37
ART. 2.29 RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	38
ART. 2.30 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO	38



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 2.31 MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	39
ART. 2.32 RISCOSSIONE	39
ART. 2.33 MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI	41
ART. 2.34 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	41
ART. 2.35 MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI	42
ART. 2.36 PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	42
ART. 2.37 CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	42
ART. 2.38 ENTRATA IN VIGORE	44
ART. 2.39 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	44
ART. 2.40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	44
ALLEGATO A	45



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA TARI – IUC

ART. 1.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Lovere, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147.
2. La **IUC** a partire dal 01.01.2020 si articola in una componente:
 - TARI: tributo sui rifiuti;
3. Per quanto riguarda la componente **TARI**: si rinvia alle disposizioni di Legge (LEGGE DI STABILITA' 2014: Legge n. 27.12.2013 n. 147 art. 1 commi da 641 a 668) ed alla Parte **Seconda** del presente regolamento relativa all'istituzione ed applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 1.2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa sul presupposto impositivo collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali (componente TARI).

ART. 1.3

SOGGETTO ATTIVO

1. È soggetto attivo della IUC il Comune di Lovere relativamente agli immobili la cui superficie insiste, prevalentemente o interamente, sul suo territorio.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 1.4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta Comunale può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 1.5 DICHIARAZIONE IUC

1. I soggetti passivi dell'imposta unica comunale presentano la relativa dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

ART. 1.6 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale di interesse, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 1.7

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 1.8 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del Decreto Legislativo n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 1.9 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 1.7, nei termini ivi assegnati, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

ART. 1.10 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ART. 1.11 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
2. Il Comune non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Il Comune non procede ai rimborsi qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo ed interessi è inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 1.12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016.
- 2.

ART. 1.13

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Si intendono in ogni caso compatibili le disposizioni del regolamento per la disciplina generale delle entrate in materia di dilazioni e compensazioni.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI – TARI

ART. 2.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Lovere, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge"), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, **nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".**

ART. 2.2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 2.3.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 2.10 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



3. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
4. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse, o chiudibili verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree operative scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
7. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti (esempio DIA O SCIA) assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 2.3 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si definisce “rifiuto” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi.
2. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c) e d).
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184- bis del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i. i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- e) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- f) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- g) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- h) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- i) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- j) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- k) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- l) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- m) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- n) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- o) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- p) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- q) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- r) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- s) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- t) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- u) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- v) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- w) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 2.4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 2.5 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 2.6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 2.6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

1. Il tributo è dovuto per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
2. Le aree scoperte soggette all'applicazione del tributo sono quelle operative delle attività non domestiche.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano in ogni caso tali caratteristiche:



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a metri 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- e. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- g. la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

- 4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
7. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 2.7 RIFIUTI SPECIALI

1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie di produzione su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

Attività	Riduzione Di superficie
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti,	20%
Falegnamerie e lavorazioni del legno	20%
Laboratori diagnostici, radiologi, laboratori odontotecnici, laboratori di Analisi	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Altre attività diverse dalle precedenti	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 2.8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai fini della determinazione dell'area tassabile si considerano tutti i vani o aree ove possano prodursi rifiuti solidi urbani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Sono pertanto da considerarsi tassabili a titolo esemplificativo le superfici utili di:
 - a. tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- b. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani;
- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali, comunque, a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi.
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e. tutti i vani uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, rispostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 – 4 comma – dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- g. tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi potenzialmente produttivi di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, esposizioni, magazzini ecc.);
- h. le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in ogni caso qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

2. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Si considerano tassabili in ogni caso le superfici non esplicitamente escluse a norma di legge o regolamento.

ART. 2.9

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti sulla base dei dati comunicati dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune.
5. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Il piano finanziario comprende le risorse finanziarie necessarie.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
7. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile e secondo le norme vigenti, nonché delle disposizioni annuali dell'autorità competente (ARERA).
8. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27.12.2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 2.10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 269/2006 il Comune delibera la tariffa del tributo raccolta rifiuti entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopraindicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, la tariffa si intende prorogata di anno in anno. Pur tuttavia è facoltà del Comune di Lovere adottare atti di valore confermativo di tariffe vigenti qualora tale adempimento possa garantire maggiore trasparenza e pubblicità alle politiche tariffarie e di bilancio del Comune.
3. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

ART. 2.11

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso con un'autonoma e distinta utilizzazione purché agevolmente individuabili.

ART. 2.12

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



e tempestivamente dichiarata, entro il termine previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 2.13

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999.

ART. 2.14

OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche e loro pertinenze occupate o condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non



COMUNE DI LOVERÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Loverè (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. L'aggiornamento del nucleo familiare per i residenti è da intendersi giornaliero.

2. Per le utenze domestiche e loro pertinenze a disposizione di soggetti non residenti nel Comune, per le abitazioni tenute a disposizione e loro pertinenze da parte di soggetti residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è da intendersi in 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
3. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. Qualora il soggetto sia titolare di più unità non abitative la quota variabile verrà applicata una sola volta. Qualora il soggetto detentore di unità abitativa con più pertinenze, la quota variabile verrà applicata una sola volta, a prescindere dalla collocazione fisica delle pertinenze. Nel caso in cui tali fattispecie siano funzionalmente collegate ad utenze non domestiche si considerano a loro volta utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, e loro pertinenze, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, solo nel caso di presentazione di denuncia da parte dei contribuenti stessi, supportata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale si evinca lo stato di immobile tenuto a disposizione il numero degli occupanti è da intendersi 1 unità, diversamente si assume il numero di 2 unità. Resta inteso che nel caso in cui nell'immobile rimangano altri componenti il nucleo familiare si fa riferimento a quanto disposto dal presente articolo.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una specificata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. soggetto dimorante in casa di riposo, istituti di salute, case circondariali o comunità;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- b. nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, attività di studio prestata all'estero o in Comune fuori provincia per un periodo pari o superiore all'anno, purché venga dimostrata la presentazione della dichiarazione TARI nel Comune ove lo stesso è domiciliato o il contratto di locazione nel caso di studio all'estero;

ART. 2.15

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 2.16

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A, secondo la classificazione prevista nelle tabelle 3° e 4° del D.P.R. n.158/1999 ed eventuali ulteriori specifiche disposte dall'ente.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 2.17 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 2.18 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) e maggiorata di un importo del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 2.19 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale

ART. 2.20 MANCATO O PARZIALE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915, sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.
2. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per le distanze che danno luogo al diritto di usufruire dell'agevolazione tariffaria di cui al presente comma si rimanda al regolamento del servizio di nettezza urbana.
3. Il tributo è comunque applicato per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. del 10 settembre 1982, n. 915 gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei punti di raccolta o nei contenitori vicini.

5. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

ART. 2.21

AVVIO AL RICICLO PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, **nella parte variabile**, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa dovuta dall'utenza, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Qr/Q_t$, dove:
 - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot X \cdot S_r$ con:
 - K_d è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - S_r è la superficie di riferimento.
4. Sono stabilite le seguenti percentuali di riduzione delle tariffe applicabili solo agli operatori che dimostrino, mediante esibizione di idonea documentazione (Formale richiesta con allegati formulari rifiuti, attestati dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, copia del contratto stipulato con la/le società che procede/procedono al ritiro dei rifiuti da avviare al riciclo, o in mancanza dichiarazione della/e stessa/e che procede/procedono a chiamata, copia del MUD,



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



solo se obbligati, da produrre entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesta la riduzione):

- Riduzione tariffaria del 10% per l'avvio al recupero di quantità fino al 50% della produzione di rifiuti complessiva;
- Riduzione tariffaria del 20% per l'avvio al recupero di quantità dal 51% al 100% della produzione di rifiuti complessiva.

5. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, compilando l'apposito modulo, perentoriamente, entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo, a cui dovrà essere allegata tutta la documentazione sopra indicata necessaria a stabilire il volume annuo complessivo dei rifiuti prodotti e a comprovare la percentuale dei rifiuti avviati correttamente ed effettivamente al riciclo, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
6. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, a conclusione delle attività di verifica da parte del Comune.

ART. 2.22

AVVIO AL RECUPERO PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della **scadenza biennale**.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune. In tale comunicazione devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi riferimenti catastali
 - le loro superfici tassabili, suddivise per utilizzo (es. mense, uffici, magazzini prodotti finiti, ecc..)
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
 - la durata del periodo, non inferiore **a due anni**, per la quale si intende esercitare tale opzione
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
6. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo,



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore, il quale entro trenta giorni esprime il parere di fattibilità.

10. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
11. Entro **il 31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
13. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
14. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 2.23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una solo unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su detta unità immobiliare la TARI verrà applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. riduzione del 10% della quota variabile in caso di utilizzo del sistema di compostaggio domestico della frazione umida. È fatta salva la facoltà del Comune di Lovere di effettuare controlli ed accertamenti finalizzati a verificare l'effettivo utilizzo del compostaggio domestico nonché di richiedere la restituzione del contenitore per la raccolta della frazione umida distribuito dal Comune di Lovere.
 - b. riduzione del 15% sia della quota fissa che variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e a condizione che il dichiarante dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Nel caso in cui l'alloggio o la pertinenza venga ceduta in locazione o comodato per non più di 6 mesi, la riduzione risulta essere pari al 7,5%. Per locazioni o comodati superiori ai 6 mesi all'anno la riduzione è azzerata.

Il contribuente dovrà comunicare tempestivamente tramite apposito modulo l'avvenuta locazione per ogni anno d'imposta.
 - c. riduzione del 30% sia della quota fissa che della quota variabile per abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole, quando le stesse dichiarino di possedere unicamente un reddito pari o inferiore al valore ISEE necessario per ottenere la Carta



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



acquisti ordinaria, aggiornato annualmente, e di non possedere alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto.¹

Per le agevolazioni di cui al presente comma è assicurata adeguata copertura da risorse economiche diverse, dai proventi derivanti da tariffa,

3. Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

ART. 2.24 AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - a. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b. i locali e le aree detenuti od occupati dal Comune di Lovere o in ogni caso adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
2. È assicurata adeguata copertura da risorse economiche diverse dai proventi derivanti da tariffa alle agevolazioni di cui al comma 1.

ART. 2.25 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 25%, a condizione che:
 - a. l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

¹ <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50083->



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione. Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione originaria, integrativa o di variazione nei termini e con le modalità previste nella Parte Prima, **art. 1.5 “Dichiarazione IUC”**. I requisiti per l'applicazione delle riduzioni vanno debitamente documentati.

ART. 2.26

CUMULO DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si applica solo una riduzione/agevolazione individuata tra quella più favorevole al contribuente.

ART. 2.27

OBBLIGHI DICHIARATIVI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il numero e dati anagrafici e fiscali dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



8. Si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione dei tributi comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge.
9. Nel caso in cui atti di accertamento emessi a carico del contribuente divengano definitivi, la situazione accertata verrà acquisita d'ufficio e non sussisterà nessun obbligo dichiarativo integrativo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di evidenziare una situazione differente rispetto a quella accertata.

ART. 2.28

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, di norma l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e. La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 2.29

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di servizio
 - b. Il codice utente ed il codice utenza
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

ART. 2.30

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O DI CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta (raccomandata), via e-mail (pec) o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



- e. L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- f. La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 2.31

MODALITÀ DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

ART. 2.32

RISCOSSIONE

1. Il tributo sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n. 241. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



3. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre; è facoltà del Comune provvedere all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per il tributo sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, fermo restando che il tributo è in autoliquidazione e pertanto la responsabilità dichiarativa permane in capo al cittadino.
4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, provvede a fissare i termini di scadenza del pagamento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato distintamente per ogni singolo tributo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio.
8. Ove il Comune, in relazione alle modalità vigenti tempo per tempo, provveda alla riscossione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 ne dispone il riversamento secondo le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 2.19.



COMUNE DI LOVERÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Loverè (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 2.33

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TARI

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
2. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
3. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
4. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

ART. 2.34

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b. Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.



COMUNE DI LOVERÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Loverè (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 2.35

MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

ART. 2.36

PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f. Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

ART. 2.37

CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a. Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b. Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c. Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a. La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ART. 2.38 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal **1° gennaio 2023.**

ART. 2.39 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 2.40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi culto
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. **Banchi di mercato beni durevoli (sospesa post applicazione canone unico)**
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. **Banchi di mercato generi alimentari (sospesa post applicazione canone unico)**
30. Discoteche, night club
31. Posti Barca



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi -
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N° 42 del 27/12/2022

N° 24 del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio on line

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CERTIFICA CHE:

la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online di questo ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12/01/2023.

Lovere 12/01/2023

Il Responsabile della pubblicazione
GREGORINI FABIO

